



CITTA' DI MONOPOLI

Città Metropolitana di Bari

Consulta cittadina della disabilità

REGOLAMENTO

Approvato con Delibera di Consiglio n. 56 del 17.12.2019

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, la composizione ed il funzionamento della "Consulta cittadina della disabilità" nel rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione, decentramento, associazionismo e volontariato e in attuazione delle disposizioni previste dallo Statuto del Comune di Monopoli, in particolare agli articoli 29 e 31 .

ART. 2 – FINALITA', COMPITI E FUNZIONI

La Consulta cittadina della disabilità è un organo autonomo di indirizzo con funzioni consultive e di collaborazione propositiva ed è uno strumento di partecipazione della società civile alla gestione pubblica delle tematiche inerenti la disabilità. Svolge azione propositiva e di stimolo per le attività e per i programmi dell'Amministrazione comunale che riguardano le problematiche legate alla disabilità.

La Consulta ha l'obiettivo di promuovere la qualità della vita dei cittadini con disabilità fisiche e/o psichiche e/o sensoriali, dando voce alle loro richieste e ai bisogni emergenti e ha il compito di stimolare e favorire il sorgere e lo svilupparsi di iniziative che vadano nel senso di valorizzare e potenziare servizi direttamente e indirettamente volti a consentire la piena partecipazione dei disabili alla vita sociale, scolastica, lavorativa, culturale e sportiva.

La Consulta svolge inoltre un compito di coordinamento dell'associazionismo sociale operante sul territorio in materia di disabilità, esaminando le problematiche di questo settore di intervento, promuovendo iniziative di collaborazione e lo sviluppo di strategie comuni per gli operatori e favorendo, attraverso il confronto e il dibattito, la individuazione di soluzioni innovative e linee prospettiche di evoluzione degli interventi e della programmazione dei servizi .


Nello svolgimento delle sue funzioni la Consulta può:

- esprimere di propria iniziativa o su richiesta degli organi comunali competenti, pareri in ordine agli atti di programmazione in materia di disabilità;
- proporre l'adozione di atti e formulare proposte operative di interventi e progetti in materia di disabilità da sottoporre al vaglio degli organi comunali;
- operare con le forze sociali e le istituzioni per la realizzazione di piani integrati di interventi di politica sociale a favore delle persone disabili;
- promuovere e/o realizzare attività di studio e approfondimento della vita e dei problemi delle persone disabili attraverso la raccolta e l'analisi dei dati e l'osservazione dei fenomeni sociali, sanitari ed ambientali che riguardano questa realtà;
- supportare l'Amministrazione comunale nella organizzazione di eventi, seminari, convegni, riunioni, assemblee, dibattiti, manifestazioni e iniziative pubbliche per la sensibilizzazione di cittadini e la promozione di una più diffusa cultura della disabilità.

ART. 3 – ATTI CONSULTIVI E PROPOSITIVI

Le decisioni e le proposte della Consulta sono trasmesse al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, alla Giunta, ai capogruppo consiliari e agli altri organi comunali interessati per le opportune valutazioni e gli eventuali adempimenti.

I pareri, le proposte, i progetti, i documenti di analisi, le relazioni e ogni altro documento espresso dalla Consulta non sono vincolanti per l'Amministrazione e, tuttavia, deve esserne data menzione negli atti deliberativi comunali ai quali riferiscono.



Gli argomenti inerenti la disabilità, compresi gli aspetti economici, dell'Amministrazione Comunale, devono essere preventivamente portati a conoscenza della Consulta.

ART. 4 – ADESIONE

Alla Consulta possono aderire tutte le Associazioni formalmente costituite, che abbiano tra le finalità statutarie la cura e la tutela dei diritti dei disabili e che siano iscritte al Registro delle Associazioni del Comune di Monopoli.

La domanda di adesione deve essere indirizzata al Sindaco e all'Assessore ai Servizi Sociali e deve contenere il nominativo della persona designata a rappresentare l'organizzazione richiedente nella Consulta ed un suo supplente in caso di impossibilità a partecipare. Alla domanda deve essere allegata copia dello statuto dell'Associazione.

Il nullaosta alla adesione, a seguito della verifica dei requisiti richiesti dal presente regolamento, è rilasciato dal Dirigente comunale competente per i Servizi Sociali. Il nullaosta è comunicato all'organizzazione richiedente e ne è data notizia alla Consulta in occasione della prima Assemblea utile per la relativa presa d'atto.

ART. 5 – COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

Sono componenti della Consulta:

- le Associazioni che ne hanno fatto richiesta, ciascuna rappresentata dalla persona designata all'atto della richiesta di adesione;
- l'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Monopoli;

La partecipazione alla Consulta è volontaria e a titolo gratuito e non dà diritto né a compensi né a rimborso spese di qualsiasi natura.

Tutti i componenti della Consulta hanno diritto di voto.

ART. 6 – ORGANI DELLA CONSULTA

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea, costituita da tutti i componenti della Consulta;
- il Presidente, nella persona dell'Assessore ai Servizi Sociali;

ART. 7 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea della Consulta si riunisce con cadenza periodica e secondo il calendario programmato dalla Assemblea medesima.

L'Assemblea può essere, inoltre, convocata dal Presidente, qualora ne ravvisi la necessità, oppure quando sia fatta richiesta formale da almeno un terzo dei suoi componenti. In tal caso la convocazione dell'Assemblea va fatta dal Presidente a mezzo PEC almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta e nella convocazione dovranno essere indicati giorno, ora ed ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Le sedute della Assemblea della Consulta sono pubbliche e possono assistervi, senza diritto di voto, tutti gli interessati.

Qualora all'ordine del giorno siano iscritti argomenti interessanti soggetti (associazioni, enti organismi, ordini professionali, responsabili di uffici comunali ecc.) non facenti parte della Consulta, è facoltà del Presidente invitare detti soggetti o i loro rappresentanti, per la eventuale audizione o in qualità di uditori, senza diritto di voto.

Le riunioni della Consulta sono validamente costituite se è presente la maggioranza dei componenti della Assemblea.

Per le organizzazioni aderenti la presenza alla Assemblea è formalizzata e l'espressione del voto è ammessa solo mediante partecipazione del rappresentante designato o del suo supplente. Non sono consentite deleghe.

Le decisioni della Consulta sono assunte a maggioranza di voti degli intervenuti in Assemblea. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione viene redatto processo verbale a cura del Segretario, un dipendente dell'Assessorato ai Servizi Sociali con funzione di Segretario.

Il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario e dopo essere stato approvato dall'Assemblea è conservato agli atti dell'Assessorato ai Servizi Sociali.

ART. 8 - GRUPPI TEMATICI DI LAVORO

Al fine di analizzare puntualmente le problematiche emergenti da specifiche realtà e fasce di età o aree territoriali o per approfondire tematiche peculiari possono essere istituiti dall'Assemblea gruppi di lavoro tematici.

Sono invitati a far parte dei gruppi di lavoro i membri dell'Assemblea che abbiano specifica esperienza e competenza o svolgano un ruolo di servizio in relazione alla specifica finalità del gruppo medesimo.

Il gruppo tematico di lavoro analizza le problematiche della specifica materia per cui è stato incaricato e predispone proposte e progetti di intervento da sottoporre all'esame dell'Assemblea della Consulta che è l'unica titolata a deliberare.

ART. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente agisce in nome e per conto della Consulta e la rappresenta all'esterno nelle sedi competenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea della Consulta, ne predispone l'ordine del giorno e firma con il Segretario i verbali delle sedute.

Il Presidente cura, per il mezzo degli uffici comunali, la trasmissione delle risultanze dei lavori della Consulta agli organi comunali interessati e/o agli altri soggetti eventualmente di volta in volta individuati dall'Assemblea.

ART. 10 - DECADENZA

La carica di componente della Consulta si perde per:

-dimissioni dalla Consulta;

-dimissioni dall'Associazione di appartenenza rappresentata nella Consulta (in tal caso sarà facoltà dell'Associazione medesima designare un nuovo rappresentante e darne comunicazione al Presidente della Consulta);

-scioglimento/cessazione dell'Organizzazione di appartenenza rappresentata nella Consulta.



- tre assenze consecutive alle sedute dell'Assemblea senza giustificato motivo (in tal caso sarà facoltà dell'Associazione di riferimento designare un nuovo rappresentante e darne comunicazione al Presidente della Consulta) ;
- gravi e reiterate violazioni di legge, dello statuto, dei regolamenti comunali di Monopoli o del presente regolamento;
- interdizione dai pubblici uffici, condanna penale o presso la Corte dei Conti durante il periodo di nomina nella Consulta.

Le dimissioni e le nuove designazioni da parte delle organizzazioni aderenti alla Consulta, così come le eventuali segnalazioni circa le condizioni che comportino la decadenza di uno dei membri devono essere inoltrate, per iscritto debitamente firmate e per il tramite del protocollo comunale, al Presidente della Consulta.

Al verificarsi di una delle ipotesi indicate il provvedimento di decadenza è discusso e deliberato dalla Assemblea della Consulta.

ART. 11 - SEDE

La Consulta ha sede in Monopoli in Vico Acquaviva n. 19, Palazzo San Giuseppe, presso l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Monopoli.

La Consulta, per il proprio funzionamento, si avvale degli uffici e degli strumenti messi a disposizione dell'Assessorato ai Servizi Sociali.

ART. 12 - RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia per quanto applicabile e compatibile con gli obiettivi e la natura del presente atto.